



COPIA

**COMUNE DI ROVERETO**  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## **Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. **46** registro delibere

Data **03/08/2021**

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AREA "LA FAVORITA"- PP.FF. 996/1 – 996/2 – 996/21 – 996/22 E DALLA P.ED. 1782 TUTTE IN C.C. LIZZANA - VIA DEL GARDA – VIALE G. CAPRONI – VARIANTE – APPROVAZIONE CON MODIFICA ALLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Il giorno tre del mese di agosto dell'anno duemilaventuno ad ore 19:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

composto dai Signori:

- |                                      |                        |                             |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE    | 13. DIVAN LEONARDO     | 25. PLOTTEGHER PIER GIORGIO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FAIT CARLO         | 26. POMAROLLI RICCARDO      |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO       | 15. FRANCESCONI ELENA  | 27. POZZER RUGGERO          |
| 4. ANGELI EGON                       | 16. FRANCESCONI MIRIAM | 28. PREVIDI MAURO           |
| 5. ANGELI VILIAM                     | 17. GAIFAS BIANCA      | 29. ROBOL GIULIA            |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE                | 18. GALLI GABRIELE     | 30. VERONESI ROBERTO        |
| 7. BETTINAZZI NICOLA                 | 19. KORICHI OMAR       | 31. ZAMBELLI ANDREA         |
| 8. BORTOT MARIO                      | 20. LUZZI CRISTINA     | 32. ZUCHELLI RENATO         |
| 9. CAZZANELLI PAOLO                  | 21. MINIUCCHI ANDREA   |                             |
| 10. CHIESA IVO                       | 22. MIORANDI ARIANNA   |                             |
| 11. CORRADINI FABRIZIO               | 23. MULLICI FATIION    |                             |
| 12. COSSALI MICOL                    | 24. PLOTTEGHER CARLO   |                             |

Sono assenti i signori: Angeli Egon, Bettinazzi Nicola.

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **12/08/2021**  
al **22/08/2021**

ALBERTO GIABARDO  
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione.

Il vigente Piano Regolatore Generale variante “Marzo 2019” - adeguamento L.P. 15/2015 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 1341 di data 6 settembre 2019 ed entrato in vigore 27 settembre 2019, classifica le particelle in oggetto prevalentemente in area “Zone del settore secondario e terziario D5” di cui all’art. 71 delle relative norme di attuazione, nonché parzialmente in area “Tessuto saturo di ristrutturare B3” e “Viabilità” di cui rispettivamente agli articoli 58 e 89 delle medesime norme di attuazione. Le stesse risultano altresì interessate da un’ampia fascia di rispetto stradale in prossimità della rotatoria e lungo tutto il tratto di via del Garda.

In data 11 gennaio 2019, l’allora società proprietaria ha depositato un progetto di lottizzazione finalizzato allo sviluppo dell’areale in oggetto, riguardante una superficie di circa 12.300 mq.

Al momento dell’originaria domanda di autorizzazione a lottizzare, l’areale oggetto di intervento si presentava in parte come spazio libero (p.f. 996/1) ed in parte edificato (p.f. 996/2), in quanto occupato da un manufatto realizzato al grezzo in forza della concessione di edificare di data 11 maggio 2005 n. 34.192/04. Detto titolo abilitativo edilizio aveva ad oggetto la costruzione di una nuova palazzina uffici a servizio dell’area di pertinenza dell’attività della ditta ex Edil 5 srl con relativa mensa aziendale; l’edificio risultava incompleto di parte delle finiture e si presentava in evidente stato di abbandono e fatiscenza.

Il progetto di lottizzazione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 123 di data 25 giugno 2019, prevede la riqualificazione dell’area a mezzo della demolizione dell’edificio da ultimo costruito e imposta la suddivisione del lotto oggetto di intervento in due distinti ambiti come di seguito descritti.

L’ambito A, posizionato a sud-ovest del lotto si compone di una superficie complessiva di circa 7500 mq, ed è destinato ad accogliere un nuovo edificio (previa demolizione dell’edificio preesistente) avente destinazione commerciale - media struttura di vendita del settore alimentare/misto.

L’ambito B, posizionato invece a nord-est si sviluppa su una superficie di circa 4800 mq ed è destinato ad accogliere un nuovo edificio avente destinazione commerciale - media struttura di vendita del settore non alimentare.

Attraverso l’istituto delle liberalità, il medesimo progetto di lottizzazione sviluppa altresì un nuovo tratto di percorso ciclopedonale.

Si ritiene opportuno rammentare che la predetta e originaria istanza di autorizzazione a lottizzare le aree, muoveva dal fatto che nelle zone miste, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di urbanistica commerciale, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica provinciale.

Si richiama in tal senso che l’art. 101 bis del vigente PRG rubricato “Insediamento degli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all’esterno degli insediamenti storici (zone “B”, “C”, parte delle “D” “E” “F” ed altre aree) è adeguato ai contenuti della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” ed in particolare riprende i contenuti dei “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale)”, ivi compresa al comma 11 la facoltà di derogare ai parametri edilizi.

Al fine di meglio circoscrivere gli elementi che hanno accompagnato l'approvazione dell'originario progetto di lottizzazione, si richiamano le disposizioni provinciali in materia di commercio, precisando che l'art. 3 comma 2 "Parcheggi pertinenziali" lettera d) del Testo coordinato dell'Allegato parte integrante alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 01 luglio 2013, come successivamente integrato e modificato, denominato "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" stabilisce che, *"i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a dieci, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie. Nei casi in cui, per ragioni di natura ambientale concernenti lo stato del suolo e del sottosuolo secondo quanto rinvenibile in atti emessi dagli Enti competenti in materia ambientale, è preclusa la possibilità di scavare nel sottosuolo al fine di realizzare i parcheggi in volumi interrati, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie."*

Si richiamano inoltre le previsioni dell'art. 3.3 "Parametri edilizi" del medesimo testo in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale, ed in particolare la lettera c), laddove viene stabilito che *"almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati"*.

Il medesimo art. 3.3, secondo capoverso riporta che *"Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi del capo III del titolo II della legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d). Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq. per ogni metro quadrato di superficie di vendita."*

Nel caso di specie, come manifestato dalla documentazione prodotta agli atti e allegata all'originario progetto di lottizzazione approvato, emerge che *"l'assetto geologico generale dell'area presenta alcune criticità idrogeologiche e geomorfologiche"*.

Alla luce di considerazioni idro-geologiche, e precisamente per la presenza superficiale della falda freatica, della sua pulsazione e della interferenza con eventuali volumi interrati, la progettazione non contempla la realizzazione della quota parte di parcheggi pertinenziali in spazi sotterranei, ma stabilisce una localizzazione interamente in superficie.

La necessità di collocare l'intero standard a parcheggio in superficie anziché a piano interrato per le motivazioni sopra esposte e la presenza della fascia di rispetto stradale, inoltre, condizionano la verifica del parametro del verde previsto dalla disciplina commerciale.

Conseguentemente per l'approvazione della lottizzazione, si è resa necessaria l'attivazione della procedura di deroga ai parametri stabiliti dai criteri di programmazione commerciale; in tal senso, con deliberazione n. 9 di data 2 aprile 2019, il Consiglio comunale ha autorizzato la deroga ai citati parametri di cui all'art. 3.2 lett. d) e 3.3. lett. c) del testo coordinato inerente i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, per le motivazioni ivi contenute e meglio dettagliate.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, con successiva deliberazione giuntale n. 123 di data 25 giugno 2019, è stata quindi autorizzata la lottizzazione delle ex pp. ff. 996/1 – 996/2

in C.C. Lizzana, approvando il progetto redatto dai progettisti Zuech ing. Nicola e Schwachtje arch. Giampaolo e il relativo schema di convenzione.

Detto schema di convenzione, costituito da 17 articoli, è stato il risultato di un'attenta istruttoria e di una ponderata trattativa con i soggetti promotori, mirata a regolamentare l'edificazione dell'areale e risulta così articolato:

- articolo 1 “Ambito di intervento”
- articolo 2 “Obblighi generali”
- articolo 3 “Descrizione del piano di lottizzazione”
- articolo 4 “Elaborati del piano di lottizzazione”
- articolo 5 “Disposizioni per l'attuazione del piano – cronoprogramma”
- articolo 6 “Contributo di costruzione”
- articolo 7 “Liberalità”
- articolo 8 “Sottoservizi ed opere funzionali”
- articolo 9 “Vincoli progettuali ed individuazione delle varianti non sostanziali”
- articolo 10 “Cessione gratuita di diritti reali”
- articolo 11 “Garanzie delle opere e fideiussione”
- articolo 12 “Durata”
- articolo 13 “Tutela ambientale”
- articolo 14 “Spese”
- articolo 15 “Controversie”
- articolo 16 “Annotazioni al libro fondiario”
- articolo 17 “Dichiarazione”.

Nel dettaglio, gli interventi edilizi, che possono essere assentiti separatamente nel rispetto dei due distinti ambiti edificatori e di quello relativo alle opere in liberalità (pista ciclopedonale) e trovare autonoma realizzazione, in considerazione di una congrua autonomia sia per quanto attiene il profilo formale che per quello funzionale.

Si richiama quindi che, il soggetto proponente il progetto di lottizzazione, ha assunto, sotto forma di opera di liberalità, la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale. Nel dettaglio il progetto prevede il collegamento ciclopedonale dal punto di interruzione dell'attuale percorso esistente su viale Caproni proseguendo in fregio alla strada in direzione della rotatoria e quindi in via del Garda, superando il Rio Coste sfruttando la struttura esistente di regimentazione e interessando infine un tratto di sedime dell'area di lottizzazione con conseguente cessione delle aree al Comune di Rovereto, proseguendo sul lato ovest di via del Garda quindi fino al sottopasso ferroviario in Via del Garda ovvero fino alla ciclopedonale in fregio all'Adige, come meglio declinato negli elaborati grafici.

Accanto a ciò, accogliendo la necessità di effettuare uno studio volto alla rigenerazione e messa in sicurezza di via del Garda, la ditta lottizzante si è impegnata nella elaborazione della documentazione tecnico-progettuale di natura preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intera tratta viaria.

Quanto detto rientra nell'ambito degli interventi di liberalità, assieme ad altre opere e/o servizi minori la cui specificazione trova idonea argomentazione nell'ambito della Convenzione di lottizzazione, stipulata in data 26 luglio 2019 rep. com.le n. 9816.

Sulla scorta della citata lottizzazione, i soggetti promotori in data 12 settembre 2019 hanno ottenuto il permesso di costruire n. 62.571/19 per la realizzazione dell'edificio previsto nel comparto A, che attualmente è in fase di realizzazione.

Tutto ciò premesso, in data 17 febbraio 2021 (prot. n. 13.427/21), i soggetti promotori hanno presentato una richiesta di variante al piano di lottizzazione come approvato che, fermi restando i profili di deroga ai parametri di urbanistica commerciale

già autorizzati, richiede delle modifiche alle previsioni del P.R.G. per una più razionale programmazione degli interventi. In ogni caso, il progetto di variante alla lottizzazione presentato, a firma dell'ing. Nicola Zuech e dell'arch. Giampaolo Schwachtje, conferma la suddivisione del lotto oggetto di intervento in due distinti ambiti denominati A e B.

Pare utile di seguito sintetizzare che nell'ambito della variante. gli ambiti previsti saranno così articolati:

- AMBITO A: parte del lotto posto ad ovest con previsione di insediamento di una media struttura di vendita del settore alimentare/misto e relative opere private connesse (parcheggi, accessi, verde);
- AMBITO B: parte del lotto posta a est con previsione di insediamento di una media struttura di vendita del settore non alimentare e relative opere private connesse (parcheggi, accessi, verde).

Per quanto attiene le modifiche proposte da riferirsi al mero ambito B, queste si possono sostanzialmente riassumere nelle seguenti fattispecie:

- *Cambio di destinazione di zona da B3 a zona soggetta alla disciplina prevista per le zone D5 di parte della p.f. 996/1 C.C. Lizzana.*

L'ambito B della lottizzazione si sviluppa su una superficie complessiva di circa 4810 mq. Pur ricadendo lo stesso prevalentemente in area che il vigente Piano Regolatore Generale classifica quali "Zone del settore secondario e terziario D5" di cui all'art. 71 delle relative norme di attuazione, una superficie di circa 465 mq è classificata quale "Tessuto saturo di ristrutturare B3" di cui all'articolo 58 delle medesime norme di attuazione.

Il progetto di variante alla lottizzazione prevede il cambio di destinazione di zona dei circa 465 mq sopraccitati da "Tessuto saturo di ristrutturare B3" a zona assoggettata alla disciplina prevista per le "Zone del settore secondario e terziario D5". Ciò determina una modifica della superficie dell'ambito B a zona soggetta a piano attuativo con funzioni miste prevalenti commerciali e del settore secondario e terziario (funzioni riconducibili alla zona omogenea D), che varia da 4.345 mq a 4.810 mq.;

- *Modifica dell'edificio in progetto nell'ambito B.*

Il progetto di variante prevede il mutamento della sagoma, dell'orientamento, del numero di piani e dell'aspetto architettonico del nuovo edificio previsto nell'ambito B. L'edificio in progetto verrà ruotato, allineandolo al costruendo edificio dell'ambito A e alla via del Garda, e si articolerà su unico livello anziché sui due previsti nel piano di lottizzazione originario.

Per quanto attiene alle modifiche che interessano l'intero lotto oggetto di intervento, si possono sostanzialmente riassumere nelle seguenti casistiche:

- *Ridefinizione della fascia di rispetto stradale lungo il tratto di via del Garda interessato dal progetto di lottizzazione e lungo un tratto della nuova rotatoria di intersezione tra via del Garda e viale Caproni.*

Viene prospettata la riduzione della fascia di rispetto stradale identificata in cartografia, sul presupposto che è stato già dato corso alla sistemazione della viabilità ed alla realizzazione della nuova rotatoria. Inoltre, il progetto di lottizzazione contempla la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il perimetro sud-est dell'areale, quale elemento che assorbe il ruolo della conclusiva definizione dell'assetto viabilistico.

- *Redazione della scheda norma della lottizzazione "area la Favorita".*

Si prevede di definire e perimetrare il contesto soggetto a piano attuativo nell'ambito della cartografia del P.R.G. con destinazione a "Funzioni miste prevalenti commerciali e del settore secondario e terziario". Con la perimetrazione

dell'area oggetto di piano attuativo, si è quindi adeguato lo strumento urbanistico rappresentando la situazione infrastrutturale definita di accesso al lotto da sud (viabilità esistente), anche alla luce della situazione patrimoniale. E' stata quindi redatta una specifica scheda norma per l'areale in oggetto, al fine di disciplinare gli interventi in armonia con gli attuali interventi ammessi nelle zona "D5" ma che però, conseguentemente, annovererà le previsioni nell'ambito delle zone C di cui al capitolo XIII del PRG..

- *Adeguamento della cartografia di PRG alle nuove previsioni relative ai percorsi ciclopedonali definite nell'ambito del progetto di lottizzazione originario quali "liberalità".*

Si procederà a conformare le indicazioni in cartografia di P.R.G. del percorso ciclopedonale, recependo lo sviluppo del percorso come identificato e già assentito nell'ambito dell'originario piano di lottizzazione. In sede di progettazione esecutiva, si potrà definire con puntualità la posizione del tracciato che potrà discostarsi in termini non sostanziali rispetto ai contenuti del piano attuativo.

- *Adeguamento cartografico delle aree residuali e del percorso del Rio Coste.*  
Si prevede la ridefinizione delle aree residuali, a seguito della perimetrazione del lotto da assoggettare a piano attuativo, nonché l'adeguamento grafico del percorso attuale del Rio Coste.

Con riferimento alle modifiche urbanistiche correlate con la rete viaria di via del Garda e con la rotatoria di intersezione tra via del Garda e viale Caproni, peraltro, preme approfondire quanto segue.

La cartografia dello strumento urbanistico vigente (PRG), classifica detta viabilità, per la parte di interesse finitima alla zona in disamina, quale "Viabilità principale in progetto" e l'areale in oggetto ricade all'interno delle aree specificamente destinate all'insediamento.

Detta "Viabilità principale in progetto" rappresenta la previsione urbanistica relativa alla sistemazione dell'intersezione tra via del Garda, viale Caproni e via alle Fornaci a mezzo della realizzazione di una nuova rotatoria. Con progetti di data "aprile 2003", "aprile 2005" e "aprile 2007" a firma degli ingegneri Roberto Lorenzi e Roberto Boller, è stata sviluppata la progettazione della nuova rotatoria all'intersezione tra via del Garda, viale Caproni e via alle Fornaci nell'ambito della più ampia previsione della nuova circonvallazione di Rovereto, e ad oggi i lavori di sistemazione dell'incrocio, di realizzazione della rotatoria e dello svincolo di accesso al lotto risultano ultimati.

Alla luce di detto quadro fattuale, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 44 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, laddove specificano che:

*"1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.*

*I bis. A seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni grafiche, trovano applicazione le fasce di rispetto previste dal PRG per le infrastrutture per la mobilità esistenti."*

Per quanto sopra riportato, si prospetta quindi l'adeguamento dello strumento urbanistico, rappresentando la situazione infrastrutturale definita, quale "viabilità esistente"

per la viabilità e quale “ferrovia ponte/viadotto/cavalcavia”, per la parte di sovrapposizione fra i due sistemi di mobilità.

Si precisa, inoltre, che il progetto di lottizzazione stesso, assorbendo anche profili urbanizzativi, costituisce l’elemento conclusivo del processo di adeguamento e potenziamento della rete infrastrutturale stessa.

Per dette ragioni, la fascia di rispetto stradale viene rideterminata nella misura prevista per le strade esistenti nell’ambito delle aree specificatamente destinate all’insediamento.

Si ritiene di evidenziare che all’uopo sono stati ponderati sia uno specifico studio viabilistico, sia i limiti determinati da un lato dalla presenza del Rio Coste e dall’altro dalla definizione del percorso ciclopedonale, i quali vengono di fatto a costituire una demarcazione naturale rispetto ad eventuali future modifiche all’assetto viario.

Si precisa peraltro, che l’articolazione planivolumetrica dei nuovi edifici oggetto del piano di lottizzazione, assicura in ogni caso una ampia distanza rispetto alle strade, distanza che è in ogni caso maggiore rispetto alla vigente fascia di rispetto. Inoltre, la scheda del piano di lottizzazione prevede che gli edifici debbano comunque rispettare la distanza di 15 m dal ciglio stradale e la realizzazione di una fascia di verde alberato lungo via del Garda, con apposizione di essenze arboree tra quelle con funzione anti smog e comunque proprie del territorio roveretano o di fondo valle (quali il Tiglio nostrano, il Tiglio selvatico, l’Olmo comune o l’Ontano nero).

Da ultimo, appare opportuno richiamare le disposizioni vigenti del Testo coordinato dell’Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, come successivamente integrato e modificato, avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali dei tracciati ferroviari di progetto”*.

Quanto prospettato, infatti, si pone in linea con le indicazioni della tabella C allegata alle determinazioni provinciali in materia di fasce di rispetto; ponendosi infatti l’ambito interessato all’interno delle aree specificatamente destinate all’insediamento, ed essendo le infrastrutture riconducibili a “viabilità esistente”, la misura della fascia di rispetto viene demandata a quella prevista dallo strumento urbanistico locale, tramite la variante in oggetto.

Si rileva, infine, che per quanto attiene le disposizioni in materia commerciale, la variante in parola si sviluppa sulla scorta e nel rispetto della deroga accordata ai parametri cui all’art. 3.2 lett. d) e 3.3. lett. c) del testo coordinato inerente i criteri di programmazione urbanistica.

Peraltro il piano attuativo rappresenta un’ipotesi progettuale tesa a mostrare la coerenza dell’impianto generale del progetto con le disposizioni normative di settore. Ciò posto, in sede di titolo abilitativo edilizio, la progettazione dovrà essere verificata, purché entro i limiti di superficie massima previsti delle disposizioni provinciali di urbanistica commerciale per le medie strutture di vendita, nel rispetto di tutti gli indici di settore, ivi compresi quelli in materia di standard a parcheggio.

Alla luce di quanto sopra quindi, la disamina condotta ha evidenziato che l’approvazione del piano attuativo richiede una modifica alle previsioni del Piano Regolatore Generale per una più razionale programmazione degli interventi.

Soccorre in tal senso l’art. 49 comma 4 della L.P. 15/2015 laddove recita: *“Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall’articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall’articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida*

*costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG. ”.*

Il progetto di variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata (art. 50 della L.P. 15/2015) presentato in data 17 febbraio 2021, è stato quindi sottoposto in data 11 marzo 2021 all'esame della Commissione Edilizia Comunale con funzioni di Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio del Comune di Rovereto, quale parere obbligatorio sulla qualità architettonica dei piani attuativi, la quale si è espressa con parere positivo.

Si richiama che per la lottizzazione delle aree è già stata sottoscritta in data 26 luglio 2019 rep com.le n. 9816 la relativa convenzione.

La variante progettuale in oggetto non comporta la necessità di integrare e/o modificare i contenuti di quanto già sottoscritto, non introducendo elementi che determinano un cambiamento significativo dell'opera urbanizzativa prevista in liberalità.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 della convenzione richiamata, il soggetto lottizzante si è impegnato a mettere a disposizione un importo di euro 180.000,00 per la realizzazione del percorso ciclopedonale, fermo restando che nel caso in cui l'importo effettivamente speso per l'esecuzione dell'opera in liberalità in questione superi il valore sopra espresso, il lottizzante stesso dovrà assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, senza pretendere che l'amministrazione comunale provveda a parziale copertura degli oneri stessi.

L'opera urbanizzativa citata, assume quindi concettualmente la valenza di obbligazione di risultato funzionale e tecnico operativa, indipendentemente dall'onere sostenuto in termini concreti, fatta eccezione per interventi imprevisi e non prevedibili di particolare rilevanza che dovessero generarsi in fase di attuazione delle opere.

Tutto ciò detto, con particolare riferimento ai profili procedurali, si richiama che la variante progettuale alla lottizzazione in oggetto richiede una modifica alle previsioni del Piano Regolatore Generale in relazione a quanto in narrativa illustrato, ponendosi peraltro in linea con principi ed obiettivi già evidenziati nella strumentazione urbanistica.

Si rammenta, all'uopo, che a mente del sopra citato comma 4 dell'art. 49 rubricato "Disposizioni generali" della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge Provinciale per il Governo del Territorio", la deliberazione comunale che approva il Piano stesso costituisce provvedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico. A tal fine deve essere applicata la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al P.R.G. secondo i contenuti dell'articolo 39 "Varianti al PRG" della stessa legge provinciale.

In forza dell'art. 42 comma 2 della L.P. 15/2015, si deve ricordare che non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio; il comma 4 peraltro precisa che le varianti considerate urgenti o non sostanziali di cui all'art. 39 comma 2, come la presente, non sottostanno ai limiti previsti dal comma 2.

Infatti, l'art. 39 della L.P. 15/2015 rubricato "Varianti al PRG", al comma 2 stabilisce le tipologie di variante che sono considerate urgenti o non sostanziali, annoverando alla lettera j) "*le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4*".

Dette varianti al PRG sono adottate con la procedura semplificata, come disciplinata dal comma 3 dell'articolo medesimo.

Per quanto attiene l'aspetto procedimentale si ricorda quindi che la L.P. 15/2015 ha modificato l'iter per la formazione delle varianti ai piani regolatori. Ne consegue che nella fattispecie della presente variante si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 37 della legge sopracitata e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 37 comma 1, in relazione all'avviso di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'art. 37 citato, si riassume di seguito l'iter procedimentale inerente la variante in oggetto.

Il comune, adottata con la presente deliberazione in via preliminare la variante, pubblica l'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone; contestualmente il comune deposita il piano a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi, e chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse.

La variante è trasmessa tempestivamente alla struttura provinciale competente e alla comunità.

Entro 10 giorni dalla scadenza dal termine il comune pubblica, per 10 giorni consecutivi, l'elenco degli articoli e delle parti di territorio oggetto di osservazioni.

Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune.

La struttura provinciale competente in materia di urbanistica si esprime secondo le relative disposizioni provinciali.

Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

Il Comune modifica la variante al PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere e decide in merito alle osservazioni pervenute, apportando al Piano le con seguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia.

Il Comune procede quindi all'adozione definitiva della variante al PRG nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del parere senza un nuovo deposito. La mancata adozione definitiva entro il termine sopracitato comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

Il Comune trasmette la variante al Piano alla Giunta Provinciale per la successiva approvazione.

A mente e a norma dell'art. 47 della L.P. 15/2015 si sottolinea come la presente deliberazione, costituendo "adozione" genera per l'ambito in disamina le misure di salvaguardia estese alla pluralità delle previsioni urbanistiche oggetto di modifica e sopra meglio articolate;

La variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico, per i quali si renda necessario l'avvio della procedura di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6.

In forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione dei piani, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

Consequente, nel caso di specie, è stato redatta la rendicontazione urbanistica di data "4 giugno 2021", a firma dell'ing. Nicola Zuech e come richiesto dal comma 7 dell'art. 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, le relative conclusioni della procedura di verifica, vengono di seguito sintetizzate.

*"Dalla sintesi degli indicatori emerge che la Variante in esame non risulta peggiorativa rispetto alle condizioni del Piano di Lottizzazione approvato, ma ne lascia invariati gli elementi caratterizzanti, come nei seguenti ambiti: trasporto pubblico locale, traffico e viabilità, sosta, consumo energetico, rumore, accessibilità e finanziamento spese.*

*Su alcuni punti la Variante introduce elementi migliorativi, come negli ambiti della mobilità dolce, del consumo di suolo e della qualità dell'acqua e della sicurezza. Per alcune categorie, infine, data l'esigua dimensione degli interventi previsti di Variante, gli effetti non sono significativi oppure non riguardano le categorie oggetto di valutazione, come ad esempio per: intermodalità, natura e biodiversità e patrimonio culturale.*

*In linea con i criteri di programmazione urbanistica del Comune di Rovereto e della normativa generale i contenuti della Variante sono da ritenersi adeguati; alla luce delle analisi condotte si ritiene soddisfatta con esiti positivi la fattibilità e sostenibilità delle opere previste.*

*Dalle analisi delle risultanze di quanto riportato nei paragrafi precedenti, sia a livello dello stato di fatto, sia a livello dello stato di progetto si può evidenziare che:*

- *la trasformazione da B3 e area viabilità a zona D permette un più razionale utilizzo delle superfici dei lotti e una maggiore coerenza progettuale tra ambiti.*
- *la distribuzione dei valori di traffico, attualmente esistenti sulla rete stradale limitata al contorno della zona interessata l'intervento, consente già adesso sufficienti condizioni di deflusso;*
- *non vi è incremento di flussi rispetto al Piano di Lottizzazione approvato;*
- *l'aggiunta dell'attraversamento pedonale non comporta un peggioramento dei flussi di traffico;*
- *la riduzione della fascia di rispetto stradale consente il reperimento della quota di verde profondo all'interno del lotto A.*

*La Variante in esame risulta coerente per una pianificazione di rango superiore e contiene elementi progettuali e normativi di rilevanza stringente per la futura progettualità del sito. La variante contiene inoltre misure mitigative atte a determinare la sostenibilità delle singole azioni, anche in quanto ad eventuali aspetti sinergici con altre fonti di impatto in aree contermini. Le azioni relative all'area in esame non introducono effetti significativi sulla pianificazione di macroarea. Infine, data la tipologia, l'entità e localizzazione delle variazioni previste, non si ritiene possano essere impatti negativi legati all'attuazione delle azioni descritte.”.*

La presente variante non sortisce indirettamente effetti finanziari tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione comunale.

In particolare si rileva che la modifica, seppur in termini minimali, incide aumentando i valori a base di calcolo ai fini dell'IMposta Immobiliare Semplice, con conseguente incremento del gettito annuale di circa 1.000 euro.

Le modifiche al valore imponibile potrebbero in definitiva trovare applicazione solo a far data dall'anno 2021, sempreché non venga conclusa l'edificazione con il relativo accatastamento. Tutto ciò naturalmente salvo modifiche di aliquote oppure il concretizzarsi di una nuova compravendita che dovesse intervenire per le medesime aree.

Preme inoltre rammentare che la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale, come meglio declinato nello schema di convenzione, sarà posta a totale carico ed onere del soggetto lottizzante, ragione per la quale gli interventi verranno compiuti senza alcun aggravio a carico dell'Amministrazione.

L'istanza di variante alla lottizzazione, è stata altresì sottoposta nella seduta di data 7 giugno 2021 all'esame della Commissione consiliare permanente urbanistica e territorio del Comune di Rovereto, la quale ha espresso parere in merito.

Il progetto di variante stesso è stato presentato alle circoscrizioni riunite in seduta plenaria in data 17 giugno 2021 convocata con nota di data 9 giugno 2021 (prot. n. 42089/21) nella quale si chiedeva anche di formulare i pareri ai sensi dell'articolo 17,

comma 2 del regolamento dei consigli circoscrizionali sulla proposta di variante in termini ridotti a dieci giorni in ragione dei tempi particolarmente stringenti.

Come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio Decentramento, le circoscrizioni si sono riunite per l'espressione del relativo parere, secondo il seguente calendario:

- seduta del 8 luglio 2021 – Circoscrizioni n. 1 “Rovereto Centro”;
- seduta del 23 giugno 2021 – Circoscrizioni n. 4 “Rovereto Sud”;
- seduta del 6 luglio 2021 – Circoscrizione n. 7 “Noriglio”;
- seduta del 1 luglio 2021 – Circoscrizione n. 2 “Rovereto Nord”;
- seduta del 5 luglio 2021 – Circoscrizione n. 3 “Sacco – S. Giorgio”;
- seduta del 28 giugno 2021 – Circoscrizione n. 6 “Marco”;
- seduta del 1 luglio 2021 – Circoscrizione n. 5 “Lizzana – Mori Ferrovia”.

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione del progetto di lottizzazione con modifica alle previsioni del Piano Regolatore Generale e del relativo schema di convenzione,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visti il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 29 gennaio 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 12 di data 30 gennaio 2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria e delle schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale, e n. 52 di data 23 marzo 2021 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2023 - parte obiettivi;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., con particolare riferimento all'articolo 126, comma 3, relativo alla figura dei Dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPR. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”;

vista la legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell'attività commerciale”;

visti i Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale);

visto il vigente Piano Regolatore Generale, modificato da ultimo con la variante al P.R.G. conseguente all'approvazione del piano di lottizzazione denominato “PL 18 - Via all'Adige” - comparto B1 - pp.ed. 675 e 676 (parte) C.C. Sacco, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 370 del 20 marzo 2020 ed entrata in vigore il 10 aprile 2020;

visto il parere espresso Commissione Edilizia Comunale con funzioni di Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio del Comune di Rovereto, quale parere obbligatorio sulla qualità architettonica dei piani attuativi nella seduta di data 11 marzo 2021;

preso atto della deliberazione n. 9 di data 2 aprile 2019 con la quale il Consiglio comunale ha concesso l'autorizzazione a derogare ai parametri di cui all'art. 3.2 lett. d) e 3.3 lett. c) del testo coordinato “Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale”, che ivi si intende confermata anche in relazione al progetto in disamina;

dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 123 di data 25 giugno 2019, è stata autorizzata la lottizzazione delle ex pp.ff. 996/1 – 996/2 in C.C. Lizzana, approvando il progetto ed il relativo schema di convenzione;

preso atto della convenzione urbanistica di cui sopra, sottoscritta in data 26 luglio 2019 rep com.le n. 9816, che ivi si intende richiamata e confermata come allegato, quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti

locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio tecnico e sviluppo strategico Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

con 30 consiglieri presenti dei quali 19 voti favorevole, 9 voti contrari (Angeli Viliam, Divan, Luzzi, Mullici, Plotegher Pier Giorgio, Pozzer, Veronesi, Zambelli, Zucchelli ) ed 1 astenuto (Gaifas) palesemente espressi per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte dei consiglieri collegati in videoconferenza ed 1 consigliere (Galli) che dichiara di non partecipare al voto,

### delibera

1. di autorizzare le società LF IMMO SRL e CENTRO ALIMENTARE MADDALENE SPA nelle persone dei legali rappresentanti, alla lottizzazione in variante delle pp. ff. 996/1 – 996/2 – 996/21 – 996/22 e dalla p.ed. 1782 C.C. Lizzana poste in via del Garda – viale Caproni, approvando il progetto redatto dall'ing. Nicola Zuech e dall'arch. Gianpaolo Schwachtje, costituito dai seguenti elaborati:
  - TAV 01 Inquadramento - Estratto mappa e PRG – documentazione fotografica
  - TAV 02 Rilievo plani-altimetrico, sezioni e profili terreno, schema interventi urbanistici di modifica al PRG
  - TAV 03 Planimetria regime dei suoli, sezioni e profili – stato autorizzato
  - TAV 04 Planimetria regime dei suoli, sezioni e profili – stato raffronto
  - TAV 05 Planimetria regime dei suoli, sezioni e profili – stato di variante
  - TAV 06 Schema dei sottoservizi – stato di variante
  - TAV 07 Planivolumetrico - stato di variante
  - TAV 08 Vista complessiva dell'intero lotto da sud – stato di variante
  - TAV 08bis Vista edificio ambito B – stato di variante
  - TAV 09 Planimetria pista ciclopedonale con inserimento planimetria di lottizzazione – stato di variante
  - TAV 10 Schemi progettuali/tipologici dei fronti – stato approvato
  - TAV 11 Schemi progettuali/tipologici dei fronti – stato di raffronto
  - TAV 12 Schemi progettuali/tipologici dei fronti – stato di variante
  - TAV 13 Sostenibilità ambientale
  - TAV 14 Sovrapposizione catastale area in cessione – stato di variante
    - 1.1 Relazione Tecnica Illustrativa – stato di variante
    - 1.2 Documentazione fotografica – stato di variante
    - 2.1 Studio geologico-geotecnico e relazione di compatibilità a supporto della variante al Piano di lottizzazione
    - 2.3 Studio sull'acquifero
      - 3.1 Studio di inserimento viabilistico – stato di variante
      - 4.1 Norme Tecniche di Attuazione – stato di variante
      - 5.1 Opere di Liberalità: stima parametrica dei costi – stato di variante
      - 5.2 Opere di Liberalità: descrizione delle lavorazioni – stato di variante
      - 6.1 Valutazione di impatto acustico – stato di variante

6.2 Relazione di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed energetica – stato di variante

7.1 Rendicontazione urbanistica – stato di variante

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 51 e secondo i contenuti dell'articolo 49 comma 4 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, in data 26 luglio 2019 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica rep com.le n. 9816, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, regolamentante i rapporti intercorrenti tra i soggetti lottizzanti e l'Amministrazione comunale;
3. di dare atto che l'approvazione del piano attuativo richiede una modifica alle previsioni del Piano Regolatore Generale per una più razionale programmazione degli interventi, con la conseguenza che a mente di quanto previsto dall'articolo 49 comma 4 della L.P. 15/2015, la presente deliberazione costituisce provvedimento di adozione di variante allo strumento urbanistico e segnatamente introduzione della nuova scheda norma "PL 22 – La Favorita" urbanistico con conseguente adeguamento cartografico, redatta dall'Ufficio e costituita dai seguenti elaborati:
  - Schede dei Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani di Lottizzazione – generalità, scheda PL 22 *La Favorita* - definitivo;
  - Schede dei Piani Attuativi di iniziativa privata - Piani di Lottizzazione – generalità, scheda PL 22 *La Favorita* - raffronto;
  - Relazione Illustrativa (per la parte di variante al PRG);
  - Verifica degli Usi civici – relazione;
  - PRG 2000: Tavola n. 16 - scala 1:2000, Legenda;
  - PRG 5000: Tavola n. 6 - scala 1:5000, Legenda;
  - PRG Vincoli: Tavola n. 6 - scala 1:5000;
  - Aree Variate: tavola unica - scala 1:1000;
  - Aree Variate: report;
4. di dare atto che dalla data di approvazione della presente deliberazione intervengono le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche oggetto di modifica con la progettazione in oggetto, secondo le disposizioni provinciali in materia;
5. di disporre, ai sensi degli articoli 37 e 39 della L.P. 15/2015 che tutti gli elaborati tecnici della presente variante al PRG, compresa la presente deliberazione, siano depositati in libera visione al pubblico negli uffici comunali per 30 giorni consecutivi, previo avviso da rendere noto mediante pubblicazione su un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito web del Comune;
6. di dare atto che a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg, è stata predisposta giusta e articolata rendicontazione urbanistica di data "4 giugno 2021", a firma dell'ing. Nicola Zuech, e che nella compagine premessuale del presente provvedimento amministrativo sono state riportate le conclusioni della procedura di verifica, a mente e a norma di quanto richiesto dall'art. 3 bis, comma 7, del D.P.P. 14/09/2006, n. 15-68/Leg.; si precisa altresì, che detta rendicontazione urbanistica costituisce parte integrante e sostanziale degli atti della presente deliberazione;

7. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello statuto comunale, il dirigente del Servizio Tecnico e Sviluppo Strategico e, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto nominato ai sensi dell'art. 238 del Regolamento Organico del Personale Dipendente e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione;
8. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente provvedimento, compreso l'atto di convenzione, sono a carico dei soggetti lottizzanti;
9. di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso;
10. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. del 02.07.2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
11. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

n. 1 Allegato

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **23/08/2021**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO